

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1968

Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 agosto 1967 ebbi l'onore di presentare alla Presidenza del Senato un disegno di legge tendente ad estendere all'Ente Mostra d'oltremare le norme della legge 21 febbraio 1963, n. 251. Purtroppo il disegno di legge rimase pendente avanti il Senato e non potè essere approvato, ma non vennero meno, anzi — se si può dire — apparvero sempre più evidenti i motivi che lo avevano ispirato onde diviene necessaria una sua ripresentazione. A tale necessità intendo far fronte riportando relazione e testo al vostro esame, convinto che troverete giusta la proposta che nuovamente formulo in base a chiari motivi di interesse pubblico.

Con regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, venne costituito in Napoli un ente autonomo denominato « Mostra Triennale delle terre italiane d'oltremare ».

Quale fosse lo scopo dell'ente è presto detto riportando l'articolo 2 della legge istitutiva « l'Ente ha il compito di attuare, ogni tre anni, in Napoli, una mostra delle terre italiane d'oltremare ».

Col regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, emesso in base alla delega contenuta nella legge istitutiva, fu precisato che l'ente ha

lo scopo di organizzare, preparare, ed esercire la Mostra con le iniziative ad essa direttamente ed indirettamente connesse, contribuendo così ad incrementare ogni attività che riguarda le terre italiane d'oltremare.

Non occorre molto a chi sapesse solo leggere per capire che la legge prevedeva una delle tante istituzioni, non sempre destinate a finalità veramente economiche, che erano frutto dello spirito dei tempi.

La mostra si fece con esito finanziario sempre assai discutibile, finchè, caduto il fascismo — lasciate ai loro abitanti le terre italiane d'oltremare — si concepì la formula nuova per lasciar vivere l'Ente che dovrebbe ora organizzare una esposizione del lavoro italiano nel mondo (decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314).

Ma per arrivare ad evitare che l'Ente si trasformasse in una cronica iniziativa di inutile sfruttamento del denaro dello Stato, sia pure sotto la vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, l'Ente si trasformò ancora in via di fatto mutando la sua figura di « mostra » in quella di « fiera », sicchè di fatto l'Ente oggi organizza e gestisce una fiera adatta alle esigenze di Napoli e delle

popolazioni delle terre del Sud che sotto l'impulso degli incentivi concessi dallo Stato vanno giorno per giorno migliorando il proprio tenore di vita e quindi formulando desideri insoddisfatti.

Inoltre l'Ente amministra la propria sede che sta diventando uno dei più bei parchi di Napoli.

Da quando l'Ente della Mostra d'oltremare aveva la natura con la quale fu fondato conserva la sostanziale struttura; un patrimonio apportato dallo Stato, o da organi statali: era solo prevista l'aggiunta di sperati ma non ottenuti apporti di enti ed organizzazioni private, ma in realtà solo la Camera di commercio, come erede *ex lege* del Consiglio delle corporazioni, e il Banco di Napoli, ambedue enti di diritto pubblico, furono moralmente costretti a dare un apporto al patrimonio dell'Ente.

Il fatto di queste due partecipazioni e di quella dello Stato ha reso impossibile l'applicazione delle norme relative all'esonero da ogni tributo anche agli effetti delle imposte delle società (oggi concesso a tutte le fiere gestite da Enti pubblici locali).

Non è bastata per la Mostra d'oltremare, neppure la legge 21 febbraio 1963, n. 251, come non fu possibile — almeno finora —

ottenere l'estensione all'imposta sulle società delle norme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo istitutivo che pur concede alla Mostra d'oltremare il beneficio di esenzioni che per ogni altra fiera sarebbe follia sperare.

Di qui la necessità di un intervento legislativo che estenda esplicitamente la norma di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 251.

Trattandosi di continuare la interpretazione autentica dell'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette sembra al proponente che si debba modificare con una semplice aggiunta la norma stessa della legge 21 febbraio 1963, n. 251, in modo da includervi espressamente la Mostra d'oltremare senza alterare i principi.

Perchè poi esuli in ogni modo la possibilità che si pensi ad una speculazione per gli enti apportatori del capitale sembra al presentatore necessario che si modifichi l'ultimo articolo dello Statuto dell'Ente escludendo la possibilità che un utile qualsiasi possano mai ricavare gli enti promotori o fondatori.

Rimborsato il capitale apportato da ciascun ente, anche il provento della liquidazione deve essere devoluto a fini di pubblica utilità a favore della città di Napoli.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il testo del primo comma dell'articolo unico della legge 21 febbraio 1963, n. 251, è così modificato:

« Agli effetti dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra le aziende di cui al detto articolo l'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, nonchè gli Enti fieristici costituiti interamente dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e relativi Consorzi in quanto questi gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 13 dello Statuto dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, è così modificato:

« In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ente, dopo la restituzione ai conferenti dei contributi apportati in linea di puro capitale nominale e senza interessi, è devoluto a fini di pubblica utilità a favore della città di Napoli ».

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ma si applica dalla entrata in vigore del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.